

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile

Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, nella persona del Presidente istruttore dott. Giuseppe Minutoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2014 R.G., posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2020 e decisa alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente

TRA

MUTUATARI

attori

E

BANCA MUTUANTE

convenuta

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).

Motivi della decisione

1. Premessa in fatto.

Con sentenza non definitiva n. xxxx/2016 questo Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta dai signori **MUTUATARI** contro la **BANCA MUTUANTE** in relazione al dedotto superamento del tasso usurario applicato al contratto di mutuo fondiario n. omissis con garanzia ipotecaria dagli stessi stipulato con il **BANCO MUTUANTE** con atto in Notar (omissis), repertorio n. omissis, raccolta n. omissis, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta ed ha disposto con separata ordinanza in ordine alla rimessione della causa sul ruolo istruttorio.

Con la predetta ordinanza, ritenuta la necessità, ai fini della decisione, di disporre c.t.u., è stato dato mandato al perito in persona del dott. (omissis) di accertare - tenendo conto di tutti i costi che gravano sul mutuatario, comprensivi di commissioni, remunerazioni a vario titolo, spese (costo della polizza assicurativa compreso), escluse solo quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito, ai sensi dell'art. 644 co. 1.4, se c.p. il -: tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di mutuo oggetto di causa abbia superato il tasso soglia stabilito dalla normativa antiusura, a norma dell'art. 1, co. 1, d.l. n. 394/2000, convertito nella legge n. 24/2001 (secondo cui ai fini dell'applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite di legge al momento della pattuizione o della promessa, indipendentemente dal loro pagamento), determinandosi in caso positivo la nullità della relativa clausola e il diritto del mutuatario alla restituzione degli interessi versati;

2. ovvero se quel superamento sia successivo alla pattuizione (usura sopravvenuta), dovendosi in tal caso calcolare gli interessi dovuti entro i limiti del tasso soglia via via vigente (Cass. 11 giugno 2013, n. 603).

2. La consulenza tecnica d'ufficio

IL c.t.u. ha premesso nel suo elaborato peritale che con il contratto del 23 febbraio 2006 in notar (omissis), il **BANCO MUTUANTE** ha concesso a titolo di mutuo fondiario ai signori **MUTUATARI** che ne rilasciavano quietanza, la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila) da restituire in anni dieci, in centoventi rate mensili, all'interesse annuo determinato ai sensi dell'articolo 3 del contratto. Il mutuo, contraddistinto dal numero omissis, è regolamentato dal contratto, dal capitolato (allegato sub "A") e dal documento di sintesi (allegato sub "B").

Sentenza, Tribunale di Messina, Giudice Giuseppe Minutoli del 28.06.2021 n. 1314

All'articolo 2, le parti pattuivano il rimborso del capitale, concesso a mutuo, in dieci anni mediante il pagamento di centoventi rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, al tasso indicato all'art. 3, da pagarsi, di mese in mese, senza interruzioni, fino alla completa estinzione del capitale mutuato come da piano di ammortamento (allegato sub "C"). È stato inoltre previsto un breve periodo di preammortamento, intercorrente dalla data dello svincolo (23.02.2006) all'inizio dell'ammortamento (1.3.2006) con il pagamento degli interessi di preammortamento allo stesso tasso indicato all'art. 3, da pagarsi il 28.02.2003.

All'articolo 3, veniva previsto, per il periodo di ammortamento e preammortamento, il tasso di interesse nella misura del 4,85% effettivo annuo (pari ad un tasso mensile equivalente dello 0,3955%). La rata, prevista nel contratto, pari ad € 366,89, è costante per tutta la durata del piano ad eccezione dell'ultima pari ad € 374,84.

L'indicatore Sintetico di Costo (ISC) indicato nel contratto è pari al 5,017%.

Il tasso di mora viene previsto all'articolo 4 nella misura pari "al tasso effettivo globale medio, vigente di tempo in tempo, per la categoria dei mutui, così come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto pubblicato in G.U.R.I. in applicazione della legge n. 108 del 7/3/1996 maggiorato del 40% e con arrotondamento ai 5 centesimi superiori. Il tasso di mora non potrà comunque risultare inferiore al 4,85% pari al tasso annuo applicato all'operazione.

Tutto ciò premesso, il dott. (omissis) ha operato il calcolo necessario ai fini dell'adempimento del mandato per la determinazione del tasso effettivo originariamente pattuito, facendo riferimento alla formula matematica per il calcolo del TAEG, pubblicata nelle istruzioni della Banca d'Italia nel febbraio 2006, applicando la metodologia matematico-finanziaria, analiticamente descritta nell'elaborato peritale, determinando progressivamente il tasso annuo effettivo del finanziamento a) nel caso in cui venga rispettato il piano di ammortamento originario, b) nel caso di computo dell'interesse di mora, c) nel caso di risoluzione anticipata.

Dovendosi svolgere una analisi ex ante, al momento della stipula del contratto, il tasso effettivo del mutuo è stato determinato alla data del contratto, in base agli elementi desumibili dal piano di ammortamento, tenuto conto dei costi collegati all'erogazione del credito.

Ciò è stato fatto tenendo conto del capitale mutuato, degli interessi di preammortamento, delle rate, delle spese di incasso, delle commissioni previste per gli "atti di consenso alla cancellazione di formalità ipotecarie" pari ad euro 110,00, ritenendo tale commissione un onere dovuto dal mutuatario per il quale non è noto l'effettivo costo eventualmente sostenuto dall'istituto bancario.

Orbene, previa autorizzazione dell'istruttore, sono stati eseguiti due conteggi alternativi:

a) Nel conteggio originario, si è tenuto conto del capitale mutuato, degli interessi di preammortamento, delle rate, delle spese di incasso, delle commissioni previste per gli "atti di consenso alla cancellazione di formalità ipotecarie". Sono state, invece, escluse le ulteriori spese e commissioni ritenute prive di un collegamento funzionale al credito concesso, costituite dalle spese accessorie (ad es. per duplicati e certificati), dalle spese per variazioni di formalità ipotecarie e altre garanzie e dai diritti e provvigioni per rimodulazione durata residua ammortamento e del tasso. Si è determinato un tasso effettivo annuo globale del 5,064%. Tale tasso rappresenta il costo del finanziamento, espresso su base annua, calcolato tenendo conto delle spese connesse all'erogazione del credito, nell'ipotesi che venga rispettato il piano di ammortamento, e risulta inferiore al tasso soglia vigente alla data del contratto (pari al 7,455%). Il tasso di mora nominale originario pari al 7,00% è risultato inferiore al tasso soglia (pari al 7,455%) vigente.

b) Nel conteggio alternativo, sono state incluse anche le spese per variazioni di formalità ipotecarie e altre garanzie, le commissioni per rimodulazione della durata residua ammortamento e variazione di tasso, escluse nel primo ricalcolo. Con tale calcolo, applicando la medesima metodologia matematico-

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Messina, Giudice Giuseppe Minutoli del 28.06.2021 n. 1314

finanziaria del primo conteggio, è stato determinato un tasso anno effettivo globale del 5,845% (inferiore al tasso soglia vigente alla data del contratto pari al 7,455%). Tenendo conto dell'effetto del tasso di mora per tutta la durata del piano, si è ottenuto un tasso annuo effettivo globale pari al 6,506%, anche in questo caso, inferiore al tasso soglia vigente alla data del contratto pari al 7,455%.

Il c.t.u. ha specificato che in entrambi i conteggi non è stato possibile computare (l'eventuale) costo della polizza assicurativa non rilevabile in atti, la cui eventuale produzione non è stata comunque autorizzata dal legale della banca convenuta.

3. La valutazione delle risultanze peritali.

3.1 - Le conclusioni del c.t.u. sono state fermamente contestate dagli attori che evidenziano innanzitutto come lo stesso consulente abbia accertato che nell'ambito del primo calcolo "si sarebbe potuto determinare un potenziale superamento del tasso soglia originario qualora fosse intervenuta l'estinzione fino alla data di scadenza della rata n. 12 (28/02/2007) con il pagamento alla scadenza del capitale residuo e della commissione omnicomprensiva per estinzione anticipata. Nel caso di cumulo con la provvigione straordinaria "una tantum" si sarebbe potuto verificare un debordo del tasso effettivo rispetto al tasso soglia nel caso di estinzione anticipata fino alla scadenza della rata n. 14 (30/04/2007) con il pagamento alla scadenza del capitale residuo, della commissione omnicomprensiva per estinzione anticipata e della provvigione straordinaria". E che con il, calcolo alternativo "si sarebbe potuto determinare un potenziale superamento del tasso soglia originario qualora fosse intervenuta l'estinzione fino alla data di scadenza della rata n. 32 (scadenza 31/10/2008) con il pagamento alla scadenza del capitale residuo e della commissione omnicomprensiva per estinzione anticipata.

Nel caso di cumulo con la provvigione straordinaria "una tantum" si sarebbe potuto verificare un debordo del tasso effettivo rispetto al tasso soglia nel caso di estinzione anticipata fino alla scadenza della rata n. 34 (scadenza 31/12/2008) con il pagamento alla scadenza del capitale residuo, della commissione omnicomprensiva per estinzione anticipata e della provvigione straordinaria".

Pertanto, gli attori, evidenziando gli errori commessi dal c.t.u., affermano che per determinare l'usura si comprendono inequivocabilmente anche quelle fattispecie che, pattuite in contratto, possono verificarsi solo in via eventuale, derivandone pertanto, l'originaria usura dell'interesse previsto pattizamente e, in generale, deve tenersi conto non solo del tasso di interesse convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia di quelli certi quali le spese di istruttoria o l'assicurazione dell'immobile concesso in garanzia, sia di quelli eventuali tra i quali rientrano gli interessi moratori e la commissione per estinzione anticipata.

Hanno poi specificato che ai su esposti calcoli va sommato, per costante giurisprudenza, quanto è stato versato dal mutuatario alla stipula del contratto a titolo di assicurazione obbligatoria per l'incendio del fabbricato dato in garanzia.

3.2 – Ritene il Tribunale che la prima censura alla c.t.u. sia infondata, ritenendo di dover aderire al convincente orientamento secondo cui non si può includere la commissione dovuta per la risoluzione del contratto da parte della Banca, o la commissione dovuta in caso di estinzione anticipata su richiesta del mutuatario, nel calcolo del TAEG ai sensi del D.M. 08.07.1992 e di conseguenza nel calcolo del TEG ai sensi della legge n. 108/1996. Una loro inclusione nel TEG importerebbe, infatti, la violazione del principio di simmetria enunciato dalle Sezioni Unite, che impone la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili (App. Bari n. 2267/2020. Trattasi, infatti, di fattispecie che, avendo la funzione di ristorare indirettamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per l'effetto dell'anticipato rimborso, non sono costi che attengono all'erogazione del credito al momento della conclusione del contratto, derivando da eventi patologici ed eventuali (nello stesso senso Trib. Vicenza, 17 aprile 2020, n. 773, Trib. Modena 27 giugno 2019, n. 1034; Trib. Ancona 8 marzo 2019, n. 468; Trib. Cosenza 7 gennaio 2020, n. 35).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Messina, Giudice Giuseppe Minutoli del 28.06.2021 n. 1314

Senza dire che detta esclusione è espressamente stabilita dalle vigenti Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia (punto C4: "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica").

3.3 - Quanto alla seconda censura, è vero che la Suprema Corte ha recentemente statuito (Cass. 20 agosto 2020, n. 17466) che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

Tuttavia, è altresì vero che nella documentazione prodotta in giudizio ed esaminata dal c.t.u. manca qualsiasi atto inerente la predetta polizza, non avendo gli attori – sui quali gravava il relativo onere – provato l'an ed il quantum del premio pagato (neanche con istanza ex art. 210 c.p.c.) e non potendo sopperire a tale carenza documentale con richieste irrituali alla controparte, che legittimamente si è rifiutata di produrre documenti al di fuori della scansione ex art. 183 c.p.c.

3.4 – In conclusione, condividendosi le (argomentate e scevre da vizi logici) conclusioni del perito, coerenti con la normativa vigente in materia e con i dati contabili correttamente applicati, non è stata fornita prova del dedotto superamento del tasso usurario, come prospettato dagli attori, essendo anzi stato acclarato contabilmente il contrario.

La domanda va quindi rigettata.

4. Le spese di lite.

4.1 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano – in mancanza di nota - nella misura per compensi di € 7.000,00 (in base allo scaglione di riferimento ed all'oggetto della causa) così distinti: fase di studio € 1.500,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase istruttoria € 2.000,00, fase decisoria € 2.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15 %.

4.2 - Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico degli attori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Minutoli, definitivamente pronunciando nella causa n. xxxx/2014 R.G.

1. Rigetta le domande degli attori;

2. Condanna gli attori in solido a pagare alla Banca convenuta le spese di lite, liquidate in € 7.000,00 oltre spese generali, c.p.a. ed iva;

3. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale degli attori

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale, il 26/06/2021.

Il Presidente est.

(dott. Giuseppe Minutoli)